



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 93 del 01/02/2021

OGGETTO: Emergenza COVID - Autorizzazione erogazione di prestazioni di chirurgia in erogazione congiunta presso la struttura San Rossore di Pisa. Ulteriori provvedimenti

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 0

OGGETTO: Emergenza COVID - Autorizzazione erogazione di prestazioni di chirurgia in erogazione congiunta presso la struttura San Rossore di Pisa. Ulteriori provvedimenti

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato e Trasporti sanitari , di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

D.L. "Cura Italia"

D.L. "Rilancio"

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la

proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Viste tra le altre le ordinanze della Regione Toscana in merito alla gestione della pandemia ed in ultimo:

- ordinanza 94 del 16/10/2020
- ordinanza 96 del 24/10/2020
- ordinanza 104 del 9/11/2020
- ordinanza 105 del 9/11/2020

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 comma 2 del D.L 18 del 17/3/2020 e successiva legge di conversione

“Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo”;

Verificato che, ad oggi, lo stato di emergenza è prorogato alla data del 30/04/2021 in virtù del D.L. n.2/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/1/2021;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza, produttività e competitività;

Richiamato l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. che prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies

Considerato che il protrarsi dell'Emergenza COVID impatta profondamente sull'accesso alle prestazioni chirurgiche, in particolare per la necessità di riorganizzare gli spazi e gli accessi dedicati ai pazienti COVID garantendo adeguati standard di sicurezza;

Dato atto che tale situazione ha imposto di trovare nuovi spazi e nuove soluzioni organizzative che permettono di gestire in sicurezza gli interventi dei pazienti collocati nelle liste di attesa, onde evitare pesanti ripercussioni sui tempi di attesa delle prestazioni chirurgiche ;

Dato atto pertanto che è necessaria una sinergia tra pubblico e privato per gestire la riorganizzazione conseguente al COVID e limitare i tempi di attesa degli interventi;

Considerato che in base a tali premesse la Direzione Aziendale, con Deliberazione n. 947 del 19/11/2020 ha proceduto al trasferimento, fino al 31/01/2021 dell'esecuzione di una quota delle attività chirurgiche di pertinenza aziendale presso la sede della Casa di Cura S.Rossore di Pisa - realizzando una gestione congiunta degli interventi rispetto ai quali l'Azienda USL garantirà, secondo le modalità descritte nell'allegato protocollo la presenza delle équipes chirurgiche e la Casa di Cura assicurerà per il resto l'offerta della propria adeguata collaborazione per la quantità e qualità delle prestazioni oggetto del presente accordo;

Verificato che è stato sottoscritto apposito accordo contrattuale che definisce le modalità di gestione dell'erogazione congiunta delle prestazioni chirurgiche;

Considerato che lo stato di emergenza è stato prorogato al 30/4/2021

Vista la richiesta della Direzione amministrativa di procedere, per l'ulteriore durata del periodo di emergenza, alla proroga dell'accordo contrattuale di che trattasi;

Dato atto che la spesa necessaria per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021, quantificata in € 700.000 (valore lordo di produzione) non rientra nei tetti previsti per le varie strutture private accreditate di cui alla DGRT 1220/2018 e s.m.i. ma è autorizzata e dalla Direzione per la necessità derivante dall'Emergenza COVID di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni;

Dato atto che il contratto prevedeva espressamente la possibilità di proroga in funzione dell'andamento epidemiologico, nel limite temporale dello stato d'emergenza pandemico;

Ritenuto pertanto di proporre:

- **di** prorogare l'accordo contrattuale di cui alla deliberazione n. 947/2020 dal 1/2/2021 fino al 30/04/2021 (nuovo termine dello stato di emergenza) per l'allocazione presso la Casa di cura S.Rossore di Pisa di prestazioni sanitarie di chirurgia in erogazione congiunta. Tali interventi chirurgici sono rivolti a pazienti inseriti nella lista di attesa della Azienda USL Toscana nord-Ovest, e sono eseguiti da parte di dirigenti medici chirurghi dell'Azienda medesima.
- **di** confermare le condizioni contrattuali, nonché le disposizioni contenute nel protocollo operativo sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana nordovest e dal Legale rappresentante della Clinica S. Rossore per la disciplina di tali attività;
- **di** dare atto che la spesa relativa alla presente proroga è pari ad € 700.000 al valore di produzione (al netto € 525.000) è da imputare al conto 31021630 del bilancio di previsione 2021;

Dato atto che proponente del presente atto, nonché responsabile del procedimento, è il Direttore UOC Privato accreditato e trasporti sanitari, dr.ssa Maria Bartolozzi, che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Fatto presente che presso l'U.O. privato accreditato e trasporti sanitari, è conservato agli atti d'ufficio, a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociali, se di competenza;

Ritenuto legittimo nella forma e nella sostanza l'atto che si propone di adottare;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa e in questa sede integralmente richiamato a fini di motivazione

1. **di** prorogare l'accordo contrattuale di cui alla deliberazione n. 947/2021 dal 1/2/2021 al 30/04/2021 (nuovo termine dello stato di emergenza) per l'allocazione presso la Casa di cura S.Rossore di Pisa di prestazioni sanitarie di chirurgia in erogazione congiunta. Tali interventi chirurgici sono rivolti a pazienti inseriti nella lista di attesa della Azienda USL Toscana nord-Ovest, e sono eseguiti da parte di dirigenti medici chirurghi dell'Azienda medesima.
2. - **di** confermare le condizioni contrattuali, nonché le disposizioni contenute nel protocollo operativo sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana nordovest e dal Legale rappresentante della Clinica S. Rossore per la disciplina di tali attività;
3. Di confermare la Clinica S. Rossore di Pisa quale responsabile esterno al trattamento dei dati, per tutta l'attività sanitaria, amministrativa, di supporto, di conservazione, di gestione delle impegnative, prenotazione, di gestione di cartelle cliniche ed ogni altra documentazione sanitaria connessa agli interventi, di gestione contabile, gestione dei pagamenti, di gestione compartecipazione alla spesa se dovuta, di flussi informativi e dei gestionali utilizzati nell'esercizio delle attività di cui al presente atto, di ogni e qualsiasi altra attività effettuata in esecuzione dell'accordo contrattuale ;
4. di stabilire che la spesa massima prevista, pari a € 700.000 (valore lordo di produzione) sarà allocata al conto 31021630 del bilancio di previsione 2021 che dovrà prevedere la necessaria disponibilità, ed è dovuta alla contingente situazione di emergenza dovuta al diffondersi del COVID-19; pertanto con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorchè non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato tra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello stato;
5. di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
6. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento ed a predisporre quanto necessario alla sottoscrizione degli accordi ;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per permettere il tempestivo avvio dell'attività chirurgica in erogazione congiunta, in modo da dare adeguata e tempestiva risposta all'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 01/02/2021 al giorno 16/02/2021.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia